

## La definizione di lavoratore addetto al vdt

La definizione di addetto al Videoterminale ha subito alcuni cambiamenti nel corso del tempo, con modifiche che si sono concentrate sulla durata dell'esposizione all'attività rischiosa.

Va ricordato che la definizione di Videoterminale presente nell'81/08 all'art. 173 c.1a, ripresa dalla direttiva 90/270/CE, è "uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato", con le eccezioni (art. 172) relative ai posti di guida di veicoli e macchine, ai sistemi informatici montati a bordo di mezzi di trasporto, ai sistemi informatici destinati prioritariamente all'utilizzazione da parte del pubblico, le macchine calcolatrici, i registratori di cassa e le attrezzature munite di un piccolo schermo per la visualizzazione di dati o misure, alle macchine da videoscrittura senza schermo separato.

Nella **Direttiva Comunitaria 90/270/CEE** del 1990 la definizione di lavoratore addetto era: "... qualunque lavoratore ... che utilizzi regolarmente, durante un periodo significativo del suo lavoro normale, un'attrezzatura munita di videoterminale". In questo caso il tempo di adibizione non viene definito, ma deve solamente essere significativo: questo ha generato incertezza sulla necessità di adottare gli accorgimenti previsti dalla Direttiva.

Nel **DLgs 626/94** la definizione è stata maggiormente specificata come: "lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di VDT in modo sistematico e abituale, per almeno quattro ore consecutive al giorno per tutta la settimana lavorativa, dedotte le interruzioni obbligatorie", che è diventata con le modifiche introdotte dalla L.422/00: "lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54<sup>1</sup>, per tutta la settimana lavorativa".

Nel **DLgs 81/08** la richiesta di quattro ore consecutive giornaliere viene a cadere, e la definizione riformulata (art. 173 c) diventa: "lavoratore: il lavoratore che utilizza

---

<sup>1</sup> Art. 54 c.1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive, ha diritto a una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. c.3. in assenza di una disposizione contrattuale...., il lavoratore comunque ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175<sup>2</sup>".

Data la semplicità della definizione di videoterminale, anche sistemi dotati soltanto di schermo, ma che non ricadono nelle eccezioni dell'art. 172, sono considerati videoterminali e gli operatori che li utilizzano per i tempi previsti dall'art. 173 possono essere considerati addetti al videoterminale.

**12/05/2022**

### **Conoscere il rischio**

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La Contarp è la struttura tecnica dell'Inail dedicata alla valutazione del rischio professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in materia di prevenzione.

### **Per informazioni**

[contarp@inail.it](mailto:contarp@inail.it)

---

<sup>2</sup> Art. 175 c.1. Il lavoratore ha diritto a una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. c.3. in assenza di una disposizione contrattuale...., il lavoratore comunque ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.